



COMUNE DI BRICHERASIO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Santa Maria, 11 - 10060

Tel: 0121 59105

Email: bricherasio@ruparpiemonte.it

PEC: bricherasio@pcert.it

www.comune.brigherasio.to.it

C.F. e P.IVA 01485680019

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DAL VERIFICARSI DI INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI SULLE STRADE COMUNALI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRICHERASIO **CIG.Z163A9F8C4.**

tra, da una parte,

Comune di Bricherasio (C.F. 01485680019 e P.I. 01485680019), rappresentato dal dott. .MARZOTTO Marco. in qualità di responsabile del servizio di Polizia Municipale domiciliato per la funzione presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito per brevità “**il Committente**”

e dall’altra

impresa ZINI ELIO S.R.L. codice fiscale 01543211203, con sede legale in Bologna (BO), Via G. Reni, 2/2, rappresentata da Franceschi Paolo nato a Bologna (BO) il 27.06.1968 che interviene in questo atto in qualità di Procuratore Speciale in forza di procura atto Notaio Tassinari Damascelli del 29.04.2019 rep n. 64867 n. 1812 serie 1T di seguito per brevità “**l’Affidatario**”;

PREMESSE

che con determinazione n. 177.. del ...05/04/2023. è stata affidata in via definitiva all’impresa Zini Elio Srl il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali;

Il presente documento contrattuale una volta compilato e sottoscritto diventa il documento di regolamentazione dei rapporti tra le Parti contraenti

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Il servizio oggetto del presente accordo, così come meglio descritto e specificato nell’Allegato 1 del presente accordo, consiste nel ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare, non necessariamente qualificabili come sinistri stradali, che comportino la perdita di carico e/o di materiale solido e/o liquido da parte dei veicoli coinvolti, sulle strade comunali nel territorio del Comune di Bricherasio (TO)

Il servizio in oggetto comprende i seguenti:

- a) “interventi standard”, il ripristino della sicurezza stradale e il reintegro delle matrici ambientali, compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l’aspirazione dei liquidi inquinanti versati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale; la ricostruzione dei manufatti eventualmente danneggiati
- b) “interventi senza individuazione del veicolo responsabile”, gli interventi standard con esclusione della ricostruzione dei manufatti danneggiati eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi dalle compagnie assicurative;
- c) “interventi per perdita di carico”, l’attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali, a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti, oppure da semplici perdite di carico e/ o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti;
- d) “interventi rilevanti”, l’attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta a seguito di incidenti stradali di particolare gravità, che vedano coinvolti veicoli trasportanti merci pericolose, o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione.

Gli interventi saranno effettuati mediante:

- recupero rifiuti solidi, liquidi e dei frammenti di equipaggiamenti e dotazioni dei veicoli, eventualmente dispersi sulla sede stradale e/o sulle pertinenze;
- recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale e/o sulle pertinenze, aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulle stesse, ogni altra attività necessaria, in relazione all’eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e/o sulle pertinenze e conseguente smaltimento in base alle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali;
- fornitura e posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica stradale per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli Organi di Polizia Stradale, se presente;
- posizionamento della prevista segnaletica stradale temporanea, sostituendo quella abbattuta, in attesa del ripristino da parte dell’Ente;
- **eventuale** attività di rimozione dalla sede stradale dei veicoli leggeri e pesanti danneggiati a seguito di sinistro stradale, in caso sia necessario il loro posizionamento in sicurezza, in attesa di trasporto per la destinazione finale (es. autofficina, demolitore, ecc...), le spese saranno a carico del proprietario del mezzo e/o della compagnia assicuratrice;
- in caso di eventi che possono essere origine di potenziali contaminazioni, la messa in atto di tutte le misure di prevenzione ritenute necessarie e la comunicazione ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006, escluse le operazioni di bonifica che verranno imposte al responsabile dell’evento dal servizio comunale competente.

Il personale operante su strada dovrà essere preventivamente e debitamente formato, a cura dell’Affidatario, sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo alle norme di sicurezza e alle tecniche per gli interventi in presenza di traffico, per la gestione della circolazione stradale e per il corretto trattamento di ogni tipo di sostanza, liquido, inquinante o detrito.

Art. 2 Durata

Il servizio oggetto del presente contratto ha durata di a decorrere dalla data odierna di stipula. Rinnovabile per ulteriori

Art. 3 Condizione economiche del servizio

3.1 Sono a carico dell’Affidatario tutti gli oneri relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento a norma dei materiali di risulta recuperati.

3.2 Il servizio non dovrà comportare nessun onere economico a carico dell’Amministrazione comunale, infatti il corrispettivo per l’Affidatario sarà costituito unicamente nel “*diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*” ai sensi degli artt. 3 c. 1, lett. vv) e 165 del

D.Lgs 50/2016, pertanto gli oneri economici degli interventi di cui all'oggetto del presente accordo sono a carico delle compagnie assicurative dei danneggiati.

3.3 Così come previsto e stabilito al successivo art. 4 del presente accordo, l'Affidatario potrà direttamente agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

3.4 Il pagamento effettuato nei confronti di Zini Elio S.r.l. ha effetto liberatorio, in quanto il Committente rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento dei danni per l'esecuzione delle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della strada svolta dall'Affidatario.

3.5 In caso di mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati, (veicolo non assicurato, assenza d'identificazione del veicolo, ogni altro caso) nessun onere economico potrà gravare sull'Amministrazione comunale, che non verserà alcun corrispettivo per gli interventi eseguiti.

3.6 Nel caso in cui non fosse possibile individuare il/i responsabile/i, i costi degli interventi restano, comunque, a carico esclusivo dell'Affidatario del servizio.

3.7 I costi delle misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivanti dalle interferenze delle lavorazioni, relativi specificamente al presente contratto, sono uguali a zero.

Art. 4 Delega del Comune all'Affidatario per richiesta di risarcimento ex art. 2054 c.c..

Il Committente con la sottoscrizione del presente accordo, delega la società ZINI ELIO.S.r.l. (così come identificata nelle premesse del presente accordo):

- a. ad intraprendere ogni più opportuna azione nei confronti del/i responsabile/i del sinistro ex art. 2054 del Codice Civile;
- b. a denunciare alla Compagnia di Assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- c. a trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale, per il ripristino delle infrastrutture eventualmente danneggiate, o da altro evento accidentale
- d. nonché contenente specifica autorizzazione all'Affidatario ad incassare tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dai responsabili dei sinistri nonché, qualora coperti da garanzia assicurativa, dalle Compagnie di Assicurazioni contrattualmente vincolate.

Art. 5 Modalità e tempi di intervento

5.1 Si rinvia a quanto previsto **nell'Allegato 1** della presente Convenzione che ne forma parte sostanziale ed integrante.

5.2 E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di intervento.

5.3 L'Affidatario è tenuto a comunicare al Committente, entro 7 giorni i dati riepilogativi minimi relativi all'intervento effettuato: data, ora, indicazione precisa del luogo dell'evento, gravità dell'evento, richiedente (ufficio comunale, autorità di P.S., ...) e, in caso di eventi che possono essere origine di potenziali contaminazioni, le misure di prevenzione messe in atto.

Art. 6 Attivazione di intervento ed Incombenze a carico del Committente.

6.1 Gli interventi possono essere richiesti dal personale dipendente dell'Amministrazione comunale e/o dagli organi di Pubblica Sicurezza (ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada), attraverso comunicazione al numero telefonico indicato dall'Affidatario.

In caso di sinistro, l'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli Organi di Polizia stradale, di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli Organi di Polizia intervenuti sul luogo del sinistro.

6.2 Al fine di consentire lo svolgimento e l'attivazione del servizio e di attivare nonché di consentire all'Affidatario di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Committente si impegna:

- a) ad emanare specifiche direttive al proprio personale dipendente;
- b) ad inviare a tutti gli Organi di polizia stradale operanti nel territorio comunale una informativa riguardo le procedure da adottare in caso di incidenti sulle strade comunali
- c) a fornire gratuitamente all'Affidatario, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell'Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.

In carenza della comunicazione di cui al precedente punto c) dei dati di cui sopra, l'Affidataria in qualità di concessionaria del Committente e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell'Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall'Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione.

A tal fine, l'Amministrazione con la sottoscrizione del presente accordo, delega la società ZINI ELIO.S.r.l. (così come identificata nelle premesse del presente accordo) ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell'Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Codice della Strada.

Art. 7 Accesso alla documentazione relativa all'intervento

7.1 Ai fini della massima trasparenza all'attività svolta, l'Affidatario accorderà al Comune, agli Organi di polizia e alle Compagnie di assicurazione, la possibilità di consultare la propria "banca dati", contenente tutta la documentazione disponibile, con accesso protetto da procedura di login e password, che preveda, altresì, una diversa selezione dei dati in base alle differenti tipologie di utenti (profilo utente).

7.2 In caso di "interventi rilevanti" specifiche relazioni elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici sulla situazione e sugli interventi eseguiti.

7.3 Sarà cura dell'Affidatario inserire, entro le 12 (dodici) ore successive al termine dell'intervento, tutti i dati in precedenza riportati, per tutti gli interventi, anche se eseguiti da centri logistici operativi diversi, od operatori intervenuti a qualsiasi titolo.

Art. 8 Penali

8.1 Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dalla presente, o qualora siano accertate da parte del Comune di Bricherasio casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione applicherà una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

L'Amministrazione, in caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, dagli organi di polizia, o dal personale addetto alla viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, applicherà le penali come di seguito riportate:

- mancato rispetto dei tempi d'intervento di cui all'art. 4:
 - o ritardo rilevato oltre mezz'ora e fino a due ore: penalità di € 100,00
 - o ritardo rilevato oltre due ore: penalità di € 300,00
- mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione: penalità di € 200,00;
- inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente: penalità di € 500,00;
- inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente: penalità di € 1.500,00.

Le citate penali vanno applicate sino alla seconda infrazione, qualora dovessero verificarsi ulteriori infrazioni e fino alla quinta, l'importo delle penali sopra indicate sarà raddoppiato. L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento dell'Affidatario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le infrazioni riscontrate verranno comunicate all'Affidatario mediante PEC. L'Affidatario avrà quindi 10 giorni di tempo per comunicare le proprie osservazioni all'Amministrazione, la quale valuterà l'applicazione delle penali e ne determinerà l'importo, dandone comunicazione via PEC con valenza di notifica.

Gli importi dovranno essere versati all'Amministrazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica.

Il mancato pagamento delle penali costituisce grave inadempimento dell'Affidatario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione riterrà l'Affidatario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi eseguiti dai centri logistici operativi deputati alla realizzazione degli interventi post-incidente.

Art. 9 Cessazione, revoca e risoluzione per inadempimento.

9.1 Il contratto di appalto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. nei seguenti casi:

- nel caso in cui l'Affidatario, entro un congruo termine assegnatogli dal Committente mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/ o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dell'affidamento del servizio;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
- nel caso in cui l'Affidatario del servizio ceda il contratto.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione dichiara all'Affidatario del servizio, a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A/R, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

9.2 Si applica l'art. 176, c. 7 del D.lgs. 50/2016. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Committente trova applicazione l'articolo 1453 del codice civile.

9.3 Il presente accordo si risolve per impossibilità sopravvenuta della prestazione. Si applica l'art. 1672 del codice civile.

9.4 Il Committente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per giusta causa. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l'invio di apposita comunicazione scritta a mezzo PEC ovvero lettera raccomandata A/R, che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di recesso e nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 176 c. 5 *bis* del D.lgs. 50/2016.

9.5 In caso di recesso o revoca d'ufficio del Contratto, si riconosce all'Affidatario il diritto di procedere all'ottenimento il corrispettivo degli oneri sostenuti per gli interventi già effettuati, a carico

delle compagnie assicurative dei danneggiati.

9.6 In tutti i casi di recesso o revoca d'ufficio, il Concessionario deve garantire la continuità del servizio per il tempo necessario all'Amministrazione concedente di affidare la gestione ad altro soggetto.

Art. 10 Polizza assicurativa

L'Affidatario del servizio dichiara espressamente, di sollevare l'Amministrazione da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente, e di impegnarsi per tutta la durata del servizio, a costituire idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno €. 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

Nel caso in cui l'Affidatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al capoverso precedente, dovrà produrre un'appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro (euro cinquemilioni).

Art. 11 Subappalto

È ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'art. 174 del D. Lgs. n. 50 / 2016 s.m.i..

E' fatto, inoltre, espresso divieto all'Affidatario di sospendere l'esecuzione dello stesso se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con il concessionario del servizio.

Art. 12 Obblighi dell'Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L'Affidatario del servizio ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

L'Affidatario dovrà provvedere alla formazione del personale operante su strada che dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'Affidatario, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito.

L'Affidatario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico dell'Amministrazione, in tutte le tipologie di intervento, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente.

Art. 13 Domicilio dell'Affidatario

A tutti gli effetti del presente contratto, l'Affidatario del servizio elegge:

- a) il domicilio fisico VIA GUIDO RENI2/2 CAP 40125 BOLOGNA (BO)
- b) è domicilio anche la seguente PEC zinieliosrl@legalmail.it
- c) il numero di telefono per le comunicazioni urgenti è 800199693

Art. 14 Fonti regolatrici i rapporti tra le Parti ed interpretazione dei documenti contrattuali

I rapporti giuridici tra il Committente e l’Affidatario, sono regolati:

- a) dalla proposta dell’Affidatario per come formulata in sede di affidamento pur non essendo materialmente allegata al presente documento;
- b) dal presente Contratto per come debitamente compilato e integrato in base alle esigenze di stipulazione;
- c) dall’Allegato 1 denominato “Descrizione del servizio”;
- d) dalla polizza di assicurazione poste in essere per l’esecuzione dello stesso pur non essendo materialmente allegata al presente documento;

I rapporti giuridici tra la Committente e l’Appaltatore, sono regolati altresì dalle seguenti norme:

- a) dal d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. già vigenti alla data della procedura di affidamento;
- b) dalle norme connesse, applicative ed attuative del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. già vigenti alla data della procedura di affidamento, comprese le linee guida vincolanti di ANAC;
- c) dal codice civile;
- b) dalle leggi, i decreti e le circolari ministeriali applicabili e vigenti alla data di indizione della procedura di affidamento;
- e) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari e norme vigenti in generale in U.E, in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- f) le norme emanate dal C.N.R., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei servizi oggetto di concessione per quanto applicabili.

Nel caso di contrasto tra le norme del presente documento e quelle degli altri documenti contrattuali che obbligano le parti, prevalgono le norme del presente documento.

Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati personali

L’Affidatario dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (cd. GDPR).

Art. 16 Tracciabilità

L’Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 17 Spese contrattuali

L’Affidatario del servizio assume a proprio carico tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione

Art. 18 Foro di competenza.

Esclusa ogni forma arbitrale, il giudice competente sarà il Tribunale della sede del Committente.

Art. 19 Disposizioni finali

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Le parti si impegnano ad applicare il “Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione nei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture” sottoscritto e di cui le parti medesime danno atto della piena conoscenza.

Si allega al presente documento:

1) Allegato 1 “Descrizione del servizio”

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del c.c., le Parti dichiarano di aver preso espressamente visione manifestando libera ed incondizionata accettazione delle clausole di cui agli articoli:

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Durata

Art. 3 Condizione economiche del servizio

Art. 4 Delega del Comune all’Affidatario per richiesta di risarcimento ex art. 2054 c.c..

Art. 5 Modalità e tempi di intervento

Art. 6 Attivazione di intervento ed Incombenze a carico del Committente.

Art. 7 Accesso alla documentazione relativa all’intervento

Art. 8 Penali

Art. 9 Cessazione, revoca e risoluzione per inadempimento.

Art. 10 Polizza assicurativa

Art. 11 Subappalto

Art. 12 Obblighi dell’Affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

Art. 13 Domicilio dell’Affidatario

Art. 14 Fonti regolatrici i rapporti tra le Parti ed interpretazione dei documenti contrattuali

Art. 15 Informativa per il trattamento dei dati personali

Art. 16 Tracciabilità

Art. 17 Spese contrattuali

Art. 18 Foro di competenza.

Art. 19 Disposizioni finali

Bricherasio lì ...05/04/2023..

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Committente, Comune di Bricherasio

Il Comandante

Per l’Affidatario, ditta ZINI ELIO S.R.L.

Franceschi Paolo